

Costruire case di classe per un eccezionale comfort abitativo

Costruire case di classe per un eccezionale comfort abitativo

NORME E IMPRESA

Nello schema di Dlgs all'esame delle Camere è prevista la Pas che ricalca la vecchia dichiarazione Rinnovabili, il titolo abilitativo si sgancia dalla Scia e imita la Dia

DI FLAVIA LANDOLFI

Non si chiama Dia ma è la sua "fotocopia" dopo che la dichiarazione di inizio attività è stata messa in soffitta, l'estate scorsa, a favore della più agile Scia. Nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28 in materia di sviluppo dell'energia da fonte rinnovabile il ministero dello Sviluppo economico ha preferito tornare indietro alla vecchia dichiarazione di inizio attività, «più adatta alle rinnovabili della Scia perché permette alle amministrazioni di controllare ed eventualmente di opporsi alla costruzione di un impianto». A entrare nel merito del testo è **Federico Luiso**, del dipartimento Energia del Ministero di **Paolo Romani**. «Tutti i titoli abilitativi - dice ancora Luiso - sono stati mutuati in questi ultimi anni dal settore delle costruzioni, a partire dal Testo unico dell'edilizia: con la nuova procedura abilitativa semplificata introduciamo uno strumento ad hoc per l'energia

da fonti rinnovabili».

Ma andiamo per gradi. In ordine di grandezza dell'impianto c'è anzitutto l'autorizzazione unica, già introdotta nelle Linee guida e dedicata ai grandi interventi. È contenuta nell'articolo 5 e riguarda i terreni con potenza installata da 20 kW a 1 MW (sopra questa soglia è necessaria anche la Via). La procedura prevede un termine di 180 giorni comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità. In caso di Via il termine massimo è fissato a 90 giorni. Al comma 3 si stabilisce poi che le «modifiche sostanziali» saranno individuate con successivo provvedimento. «La vaghezza del testo su questo punto - spiega **Alessandro Marangoni**, Ad di Althesys - spalanca la porta a un contenzioso infinito che si sarebbe potuto evitare specificando da subito cosa si intende per modifiche sostanziali».

Con la procedura abilitativa semplificata, introdotta per la prima volta dall'articolo 6, si torna alle vecchie procedure previste dalla Dia, con il termine di 30

LE TRE MOSSE PER ESERCITARE

I titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio

■ AUTORIZZAZIONE UNICA

Contenuta all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo che modificando il 387/2003 prevede il termine massimo per la conclusione del procedimento di 180 giorni comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità. Nel caso di Via il termine massimo non può superare i 90 giorni. La Conferenza unificata ha proposto emendamenti

■ PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA

L'articolo 6 regola la nuova Pas, in sostituzione della Scia, e più vicina invece alla vecchia Dia. La documentazione va inviata entro 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, termine entro il quale l'amministrazione può bloccare l'intervento con parere motivato. Nessun rilievo da parte delle Regioni

■ ATTIVITÀ IN EDILIZIA LIBERA

Già contenuta nelle Linee guida approvate nel luglio scorso, la cosiddetta "comunicazione" è contenuta nell'articolo 6 insieme alla Pas e ricalca quanto già previsto ai paragrafi 11 e 12 delle Lg. Ma Regioni e Province autonome potranno estendere il sistema fatta salva la disciplina sulla Via

giorni entro il quale, in assenza di osservazioni, si considera autorizzato l'intervento. Alla dichiarazione da inviare al Comune andranno anche allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete. Contro le inefficienze della pubblica amministrazione sono previste procedure di auto-tutela come

quella contenuta all'articolo 117 del Dlgs 104/2010 (ricorsi avverso il silenzio).

Ma su questo punto è ancora **Marangoni** a sollevare dubbi e discrepanze, questa volta con le Linee guida. «Nelle Linee il legislatore aveva previsto forme di risarcimento anti-lungaggini che però nel Dlgs sono spari-

te». I problemi poi potrebbero sorgere con il comma 8 dell'articolo 6 dove si prevede che le Regioni possano estendere la soglia di applicazione della Pas fino a 1 MW di potenza. Qui in molti vedono annidarsi la premessa di una frammentazione normativa tra Regione e Regione (si veda box a lato).

Niente di nuovo sul fronte dell'attività in edilizia libera, regolata dal comma 10 dell'articolo 6 che rimandando ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida «continua ad applicarsi alla stesse condizioni e modalità agli impianti ivi previsti». E cioè, tanto per fare un esempio agli impianti solari fotovoltaici installati sui tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento. In pratica nel caso di impianti "soft" che non modificano le sagome degli edifici sarà sufficiente inoltrare al Comune una semplice comunicazione. Ma anche qui il Dlgs conferisce alle Regioni la possibilità di estendere la soglia fino a 50 kW o anche superiori purché, in questo ultimo caso, accompagnati da Via.

Lo schema è ancora all'esame del Parlamento che sta proseguendo le audizioni degli operatori del settore. Poi dovrà rientrare in Consiglio dei ministri per il varo definitivo. Ma non sono escluse modifiche, visto che anche la Conferenza delle Regioni, approvando il provvedimento nel suo complesso ha proposto una serie di emendamenti. Tra questi lo "stralcio" della verifica di assoggettabilità dai 180 giorni per completare l'iter autorizzativo unico.

Infine sempre sullo schema è arrivato anche il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ha richiamato il legislatore a inserire norme anti-speculazione. «In particolare - spiega l'Authority che recentemente ha rinnovato i suoi componenti - sarebbe opportuno limitare drasticamente il rinvio a futuri decreti attuativi per garantire agli operatori norme e tempi certi per gli investimenti; dovrebbero preferirsi strumenti di mercato, evitando l'eccessivo ricorso a meno efficienti interventi amministrati». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Parlamento le audizioni delle associazioni preoccupate di una futura frammentazione normativa Le imprese: Si rischia la Babele del verde

DI GIUSEPPE LATOUR

Pericolo frammentazione. Nell'attesa che lo schema di decreto legislativo basato sulla direttiva europea che promuove l'uso di energie rinnovabili completi i passaggi parlamentari e trovi il suo assetto definitivo, le associazioni che rappresentano le imprese della filiera di solare, fotovoltaico e biomasse fanno sentire la propria voce e sollevano alcuni dubbi sul testo uscito ormai più di un mese fa dal Consiglio dei ministri. I punti oggetto di critica sono molti, ma soprattutto uno sta togliendo il sonno alle aziende:

la facoltà, lasciata dalla norma alle Regioni, di applicare la procedura abilitativa semplificata agli impianti sotto i 1 MW. Quindi, non ci sarà un'indicazione unica, ma la massima frammentazione possibile, con i governatori lasciati liberi di muoversi come meglio credono.

«Impensierisce e preoccupa la previsione di lasciare mano libera alle Regioni di estendere la Pas a impianti fino a 1 MW, così come quella di estendere l'autorizzazione unica fino a 5», dice **Valerio Natalizia**, presidente di Anie/Gifi, che raggruppa le imprese che operano nel fotovoltaico. Pena, un ordi-

namento a macchia di leopardo con discrepanze nelle procedure che per alcuni potrebbero rivelarsi più penalizzanti che per altri.

Un'osservazione, questa, condivisa anche da Aper, l'associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili: «Vi è necessità di dotare l'intero territorio nazionale di una disciplina autorizzativa quanto più possibile univoca, omogenea e portatrice di certezza e stabilità per tutto il settore. Appare pertanto inopportuno introdurre una discrezionalità alle autorità locali per l'estensione dell'ambito di applicazione della procedura di autorizzazio-

ne semplificata agli impianti di potenza sino a 1 MW».

Altro punto oggetto di critica è l'articolo 8, che limita la costruzione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole a 1 MW di potenza al massimo. Spiega il segretario generale di Assosolare, **Francesca Marchini**: «In merito alla costruzione di impianti a terra, l'articolo del decreto è in contrasto con le stesse previsioni del Conto energia, in cui viene sottolineata la compatibilità tra terreni con destinazione agricola e impianti fotovoltaici a terra. Anche perché gli impianti solari hanno carattere temporaneo, e alla fine della loro vita utile

possono essere facilmente smantellati».

Anche nell'ipotesi in cui l'intero nuovo tetto fotovoltaico (3mila MW) venga utilizzato interamente per l'installazione di impianti a terra, si avrebbe un'incidenza in termini di superficie occupata pari allo 0,019% della superficie italiana e allo 0,045% dell'area agricola utilizzata. Quindi, il tetto nelle aree agricole costituisce un limite eccessivo. Anche perché, sottolinea Anie, «gli impianti così costruiti potrebbero diventare uno strumento ulteriore a supporto dell'agricoltura». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA